



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA

Approvazione dell'elenco dei soggetti cui è riconosciuto, per l'anno 2025, il contributo a favore degli esercenti attività commerciali di rivendita di quotidiani e periodici in via non prevalente per spese sostenute nel 2024, di cui all'articolo 2 del D.P.C.M. 17 aprile 2025.

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri" e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", ed in particolare l'articolo 30, concernente le competenze del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, come modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 luglio 2023 e dal decreto del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega in materia di editoria e prodotti editoriali, informazione e comunicazione del Governo in data 2 ottobre 2023;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, recante "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 4 dicembre 2025 con il quale è stato approvato il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028;

Vista la legge 26 ottobre 2016, n. 198 e successive modificazioni recante "Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione (ora Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria) e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale";

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 1, della medesima legge n. 198 del 2016, come modificato dall'articolo 1, comma 315, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il "Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria",

Visto il D.P.C.M. 17 aprile 2025, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 198 del 2016 e registrato presso la Corte dei conti al n. 1454 in data 22 maggio 2025, con il quale sono stati individuati gli interventi a sostegno dell'intera filiera del settore editoriale per l'anno 2025 e sono state ripartite le relative risorse a valere sul Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, per un importo complessivo fino a 82 milioni di euro;

Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 1, del sopra citato D.P.C.M. 17 aprile 2025 secondo il quale alle imprese esercenti attività commerciali di rivendita di quotidiani e periodici in via non prevalente, che svolgono la suddetta attività in comuni privi di edicole è riconosciuto, per l'anno 2025, entro il limite di spesa di 3 milioni di euro, un contributo pari al 60 per cento delle spese sostenute *pro quota* nell'anno 2024 per: IMU, TASI, COSAP, TOSAP, TARI, canoni di locazione, servizi di fornitura di energia elettrica, servizi telefonici e di collegamento a Internet, acquisto o noleggio di registratori di cassa o di registratori telematici, acquisto o noleggio di dispositivi POS e altre spese sostenute per la trasformazione digitale e l'ammodernamento tecnologico, al netto dell'IVA ove prevista;

Visto il comma 2 del medesimo articolo 2 del D.P.C.M. 17 aprile 2025, secondo cui la predetta agevolazione è concessa nei limiti di cui al regolamento (UE) N. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “*de minimis*”;

Visto il decreto del Capo Dipartimento per l'informazione e l'editoria 1° agosto 2025, registrato alla Corte dei conti in data 12 settembre 2025 al n. 2420, recante “*Disposizioni applicative per la fruizione delle misure per il sostegno alle edicole di cui all'articolo 2 del D.P.C.M. 17 aprile 2025*”;

Visto l'articolo 2 del sopra citato decreto che ha previsto, come requisiti di ammissione al predetto contributo, l'indicazione nel Registro delle Imprese del codice di classificazione ATECO 47.62.10 quale codice di attività secondaria, il non essere sottoposti a procedure di liquidazione volontaria, coatta amministrativa o giudiziale, la sede in un comune privo di imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di quotidiani e periodici con codice di classificazione ATECO 47.6210 primario e/o prevalente e, nel caso in cui l'impresa si avvalga di personale alle proprie dipendenze, essere in regola con l'adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del sopracitato decreto 1° agosto 2025, il contributo pari al 60 per cento delle spese sostenute *pro quota* nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2024, al netto dell'IVA ove prevista, è riconosciuto con riferimento alle seguenti voci di spesa:

- a) Imposta municipale unica - IMU;
- b) Tassa per i servizi indivisibili - TASI;
- c) Canone unico patrimoniale - CUP;
- d) Tassa sui rifiuti – TARI;
- e) Spese per canoni di locazione;
- f) Spese per i servizi di fornitura di energia elettrica;
- g) Spese per i servizi telefonici e di collegamento a Internet;
- h) Spese per l'acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS;
- i) Altre spese sostenute per la trasformazione digitale e l'ammodernamento tecnologico;

Considerato che l'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto 1° agosto 2025 ha previsto che per accedere all'agevolazione doveva essere presentata apposita domanda al Dipartimento “*per via telematica...attraverso la procedura disponibile sul portale www.impresainungiorno.gov.it*” e che il termine per l'invio della domanda telematica era fissato nel periodo compreso tra il 15 ottobre e il 13 novembre 2025;

Visto l'articolo 5, comma 1, del suddetto decreto del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria 1° agosto 2025, che prevede che l'elenco dei soggetti ai quali è riconosciuto il predetto contributo sia approvato con decreto dello stesso Capo del Dipartimento;

Visto il Protocollo di intesa, perfezionatosi con la sottoscrizione di tutte le parti in data 14 maggio 2022, tra il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, Unioncamere ed InfoCamere S.C.p.A. per la gestione informatizzata delle procedure relative alla presentazione delle istanze di accesso alle misure agevolative da parte dei soggetti beneficiari, alla verifica dei requisiti e alla successiva erogazione del contributo da parte del Dipartimento, anche mediante il riutilizzo e l'ottimizzazione dei processi telematici già in uso;

Visto l'Atto attuativo del sopracitato Protocollo di intesa perfezionatosi con la sottoscrizione di tutte le parti in data 7 novembre 2025, tra il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, Unioncamere ed InfoCamere S.C.p.A., con il quale sono stati disciplinati l'erogazione dei servizi telematici per la gestione tecnica del *Contributo punti vendita non prevalenti spese 2024*, il servizio di assistenza, il supporto all'utenza per soddisfare le esigenze informative di carattere tecnico-operativo e la trasmissione dei dati utili per l'erogazione in modalità massiva del contributo;

Considerato che in data 15 ottobre 2025 è stata attivata, nell'ambito del portale informatico impresainungiorno.gov.it, la procedura informatica per la presentazione delle domande di accesso al suddetto contributo;

Tenuto conto che la suddetta procedura informatica, utilizzando i dati del Registro delle Imprese tenuto dalle CC.CC.II.AA., ha consentito, attraverso il controllo automatico dei codici ATECO, di effettuare tempestivamente la verifica del possesso dei requisiti di ammissione previsti dal sopracitato articolo 2, comma 1, lettere a) e d), del decreto 1° agosto 2025;

Tenuto conto, altresì, che al fine di agevolare l'individuazione dei comuni privi di edicole, sul sito del Dipartimento è stato pubblicato l'elenco di tali comuni, individuato sulla base dei dati disponibili nel Registro delle imprese ed aggiornato alla data dell'8 ottobre 2025, ore 18.00;

Accertato che, alla data del 13 novembre 2025, termine di scadenza per la presentazione delle domande di accesso all'agevolazione, sono state presentate **n. 586** istanze telematiche, per un fabbisogno complessivo richiesto pari ad **euro 568.114,61**;

Rilevato che, in esito al riscontro effettuato sulla base dei dati disponibili nel Registro delle imprese alla data dell'8 ottobre 2025 e ripetuto alla data del 6 febbraio 2026, per **n. 37** istanze è risultato che nei comuni in cui è stata dichiarata l'attività di rivendita di quotidiani e periodici in via non prevalente sono presenti punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici, in difformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del sopra citato decreto del 1° agosto 2025;

Ritenuto, pertanto, di non poter accogliere le domande presentate dalle suddette n. 37 imprese, cui sono stati inviati, in data 19 febbraio 2026 i rispettivi preavvisi di provvedimento sfavorevole con invito a fornire, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, eventuali osservazioni corredate dalla necessaria documentazione;

Considerato che **n. 9** delle suddette n. 37 imprese hanno fornito riscontro ai sopracitati preavvisi di rigetto, producendo documentazione, suffragata dalle dichiarazioni dei rispettivi comuni in cui esercitano l'attività in via non prevalente di rivendita di quotidiani e periodici, idonea a dimostrare l'effettiva assenza in detti comuni di punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici e, conseguentemente, il possesso del requisito richiesto;

Tenuto conto che le restanti **n. 28** imprese non hanno fornito riscontro ai preavvisi di provvedimento sfavorevole e che, pertanto, le rispettive istanze non sono ammesse al contributo;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, che le domande accoglibili sono n. **558**, per un fabbisogno complessivo richiesto pari ad **euro 542.074,57**;

Considerato che lo stanziamento previsto dall'articolo 2 del D.P.C.M. 17 aprile 2017 è pari ad **euro 3.000.000** e non risulta, quindi, necessario ricorrere al riparto percentuale delle risorse tra gli aventi diritto;

Visto l'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato prevedendo che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici e privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti inviano le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni ed integrazioni", entrato in vigore il 12 agosto 2017 e, in particolare, gli articoli 9 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale, l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti, e il rilascio di uno specifico "Codice Concessione RNA – COR";

Vista la registrazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, effettuata in data 22 settembre 2025, del regime di aiuti, identificato con "Codice Aiuto RNA – CAR" 33056;

Considerato che il predetto Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ha rilasciato, a seguito dell'inserimento delle informazioni e dell'interrogazione dello stesso, uno specifico "Codice Concessione RNA – COR" per ogni aiuto individuale;

Visto l'articolo 9, comma 9, del suddetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 che prescrive che il "Codice Concessione RNA – COR" deve essere indicato espressamente nei provvedimenti di concessione degli aiuti individuali;

Considerato che, con separato provvedimento, si procederà alla liquidazione del contributo a favore di ciascun beneficiario, verificata la regolarità della posizione contributivo previdenziale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 17 novembre 2022, registrato alla Corte dei conti in data 28 novembre 2022 al n. 3003, con il quale il Cons. Luigi Fiorentino è stato nominato Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e allo stesso è stata attribuita la titolarità del Centro di responsabilità n. 9 "Informazione ed editoria", del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

DECRETA

ART. 1

(Approvazione dell'elenco dei rivenditori in via non prevalente di quotidiani e periodici beneficiari)

1. Per le motivazioni riportate nelle premesse, è approvato l'allegato elenco (n. 1) degli ammessi al contributo di cui all'articolo 2, del D.P.C.M. 17 aprile 2025.

ART. 2

(Modalità di erogazione)

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto 1° agosto 2025, il contributo di cui all'articolo 1 sarà erogato mediante accredito sul conto corrente intestato all'impresa beneficiaria, dichiarato nella domanda ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del medesimo decreto.
2. Il suddetto contributo concorre alla formazione del reddito e verrà erogato agli aventi diritto, secondo gli importi indicati nel predetto elenco, al netto della ritenuta IRES o IRPEF, pari al 4 per cento, che verrà accreditata sul conto aperto presso la Tesoreria dello Stato, secondo le modalità di cui alle circolari MEF n. 41/2024 e UBRRAC prot. 1334/2025.

ART. 3

(Controlli e revoche del beneficio)

1. Il contributo è revocato in ogni momento, nel caso in cui, a seguito dei controlli, venga accertata l'insussistenza di uno o più dei requisiti previsti ovvero nel caso in cui le dichiarazioni rese risultino false.
2. I soggetti beneficiari del contributo concesso ai sensi del presente decreto sono tenuti a comunicare tempestivamente al Dipartimento per l'informazione e l'editoria l'eventuale perdita dei requisiti di ammissibilità al beneficio richiesto, nonché ogni altra variazione che incida sulla concessione dello stesso.

Roma, 1° aprile 2026

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Cons. Luigi Fiorentino)